

SCHEDA TRASPARENZA - CONTROLLI UFFICIO AMMINISTRATIVO TRASPORTI

La Provincia – Ufficio Amm.vo Trasporti – nell'ambito delle funzioni assegnate - autorizza l'attività delle imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto (cd. agenzie pratiche auto), di scuole nautiche, delle officine di autoriparazione che svolgono revisione dei veicoli, ne assicura la legittimità delle successive modifiche. Riceve inoltre le dichiarazioni di inizio attività in materia di autoscuole (ora in regime di SCIA), verificando il permanere dei requisiti per il legittimo esercizio dell'attività avviata. In materia di autotrasporto di cose, L'Ufficio provvede al rilascio di licenze per il trasporto di cose in conto proprio, ne gestisce le diverse modifiche e l'eventuale revoca (oltre, ove ricorra il caso, la cancellazione dall'Elenco nazionale degli autotrasportatori di cose in conto proprio) e verifica il permanere dei requisiti necessari per conservare una regolare licenza.

In tutti i citati comparti la Provincia svolge funzioni di controllo e vigilanza come di seguito illustrato.

AUTOSCUOLE:

→Fonti normative: art. 123 CdS (D.Lgs 30.04.1992, n. 285) ;art. 335 DPR 495/1992; D.M. 317/1995; D. Lgs. 112/1998; per l'applicazione delle eventuali sanzioni: principi generali della L. 689/1981, in materia di sanzioni amministrative (come recepita dalla Legge regionale 21/1984); L. 241/1990.

→Funzioni in materia di controlli: Vigilanza e controllo tecnico ed amm.vo sulle imprese operanti sul territorio provinciale;

→requisiti sottoposti a controllo: Requisiti soggettivi e professionali della impresa titolare e degli insegnanti-istruttori operanti nell'ambito dell'autoscuola; requisiti dei locali, del parco veicolare, del materiale in uso per l'attività (registro iscrizione allievi etc.) e delle attrezzature didattiche in conformità alle previsioni normative; adeguata capacità finanziaria.

→Modalità di avvio ed esperimento dei controlli: L'attività di controllo può essere avviata sia su segnalazione circostanziata, sia d'ufficio. La Provincia può operare i controlli sia mediante visita ispettiva, sia mediante esame della documentazione di cui chiede l'esibizione; l'Ufficio può accedere ad alcune banche dati detenute da Enti pubblici quali Camere di Commercio; informazioni detenute dai Centri per l'Impiego; acquisisce certificazioni e informazioni presso le competenti Autorità ove previsto dalla normativa.

IMPRESE DI CONSULENZA AUTOMOBILISTICA:

→Fonti normative: Legge 264/1991; L. 11/1994;Decreti ministeriali applicativi e circolari correlate; Art. 7 recante "semplificazione fiscale" del D.L. 70 del 13/5/2011 e s.m.i.; D. Lgs. 112/1998; per l'applicazione delle eventuali sanzioni: principi generali della L. 689/1981, in materia di sanzioni amministrative (come recepita dalla Legge regionale 21/1984); D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 art. 92; L. 241/1990.

→Funzioni di competenza in materia di controlli: Vigilanza e controllo sulle imprese autorizzate operanti sul territorio provinciale e altresì sull'esercizio non autorizzato;

→Requisiti sottoposti a controllo: Permanenza dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione in particolare: requisiti soggettivi e professionali della titolarità; requisiti dei locali, attività svolte all'interno dei locali e operatori autorizzati ad operare

all'interno dell'impresa, registro giornale e tariffario in conformità alle previsioni normative e alle disposizioni impartite, possesso di adeguata capacità finanziaria.

→ **Modalità di avvio ed esperimento dei controlli:** L'attività di controllo può essere avviata sia su segnalazione circostanziata, sia d'ufficio. Una percentuale delle imprese sono soggette a controllo sulla base del programma di visite ispettive approvato annualmente.

Negli altri casi la Provincia può operare i controlli motivatamente mediante visita ispettiva al di fuori della programmazione annuale, oppure - in alternativa - mediante acquisizione di certificazioni presso altre p.a. e/o l'esame di documentazione di cui chiede l'esibizione all'impresa.

L'Ufficio può accedere ad alcune banche dati detenute da Enti pubblici (ad es. Camere di Commercio tramite Infocamere; informazioni detenute dai Centri per l'Impiego tramite SILER); accesso all'applicativo ministeriale per verificare il corretto rilascio delle ricevute sostitutive di cui all'art. 92 del Codice della Strada; acquisisce certificazioni e informazioni presso le competenti Autorità ove previsto dalla normativa.

OFFICINE DI REVISIONE:

→ **Fonti normative:** D. Lgs. 285/1992 - DPR 492/1992 - D.M. 652/1994 - D. Lgs. 112/1998 - Legge Regionale 9/2003

→ **Funzioni di competenza in materia di controlli:** Controllo e vigilanza di natura esclusivamente amministrativa sulle officine autorizzate alla revisione operanti sul territorio provinciale.

→ **Requisiti sottoposti a controllo:** Requisiti soggettivi e professionali della titolarità e del Responsabile Tecnico; permanenza dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione, regolare tenuta dei registri della revisione vidimati dalla Provincia, iscrizione nel Registro delle imprese per l'esercizio effettivo di tutte le attività di cui alla legge n. 122/1992 e successive modifiche; possesso di adeguata capacità finanziaria; possesso di idonei locali, attrezzature e strumentazioni (come accertato dal competente Ufficio UMC); corretta applicazione della tariffa fissata dalla norma ai sensi art. 80 c. 12 del D.Lgs 285/1992.

→ **Modalità di avvio ed esperimento dei controlli:** L'attività di controllo può essere avviata sia su segnalazione circostanziata, sia d'ufficio (anche sulla base degli esiti dei controlli tecnici svolti dalla Motorizzazione civile di Bologna). La Provincia può operare i controlli sia avvalendosi della collaborazione dell'UMC di Bologna che effettua visite ispettive presso le officine autorizzate, sia mediante acquisizione di certificazioni presso altre p.a. e/o l'esame di documentazione di cui chiede l'esibizione all'impresa.

L'Ufficio può accedere ad alcune banche dati detenute da Enti pubblici (ad es. Camere di Commercio; informazioni detenute dai Centri per l'Impiego tramite SILER); accesso all'applicativo ministeriale mediante collegamento informatico per l'aggiornamento della posizione delle Imprese; la Provincia acquisisce inoltre certificazioni e informazioni presso le competenti Autorità ove previsto dalla normativa.

SCUOLE NAUTICHE

→ **Fonti normative:** - **Legge Regionale 9/2003** - Legge 172/2003 - D Lgs 171/2005- Decreto ministeriale 146/2008

→ **Funzioni di competenza in materia di controlli:** Controllo e Vigilanza tecnica ed amm.va sulle imprese autorizzate operanti sul territorio provinciale

→ **Requisiti sottoposti a controllo:** permanere dei requisiti per l'esercizio dell'attività quali in particolare i requisiti previsti in capo alla titolarità; accertamento disponibilità e

idoneità dei locali e delle eventuali diverse attività svolte all'interno dei locali; requisiti professionali degli operatori autorizzati ad operare all'interno dell'impresa; delle attrezzature marinarie, degli strumenti e mezzi nautici, del materiale didattico previsto dalla normativa di comparto, della regolare tenuta del registro di iscrizione degli allievi vidimato dalla Provincia. La vigilanza tecnica è svolta avvalendosi degli organismi competenti al rilascio di parere (Capitanerie di Porto; Ufficio Motorizzazione Civile).

→ **Modalità di avvio ed esperimento dei controlli:** L'attività di controllo può essere avviata sia su segnalazione circostanziata, sia d'ufficio. La Provincia può operare i controlli sia mediante visita ispettiva, sia mediante esame della documentazione di cui chiede l'esibizione.

L'Ufficio può accedere ad alcune banche dati detenute da Enti pubblici quali Camere di Commercio; informazioni detenute dai Centri per l'Impiego (SILER); acquisisce certificazioni presso le competenti Autorità ove previsto dalla normativa.

AUTOTRASPORTO DI COSE IN CONTO PROPRIO

→ **Fonti normative:** art. 105 d.lg. 112/98, legge 298/74, D.P.R 783/1987.

→ **Funzioni di competenza in materia di controlli:** Vigilanza amministrativa sul permanere dei requisiti per la titolarità della licenza in conto proprio.

→ **Requisiti sottoposti a controllo:** la disponibilità del veicolo e il titolo in base al quale si ha la disponibilità dello stesso, per cui è stata rilasciata la licenza (termine del leasing, usufrutto o altra forma di disponibilità del mezzo prevista dalla normativa; verifica dello stato dell'attività alla scadenza della provvisorietà di 18 mesi di cui all'art. 32 L. 298/1974.)

→ **Modalità di avvio ed esperimento dei controlli:** L'attività di controllo può essere avviata sia su segnalazione circostanziata, sia d'ufficio. La Provincia può operare i controlli esclusivamente mediante acquisizione di certificazioni presso altre p.a. e di documentazione di cui può chiedere l'esibizione all'impresa.

L'Ufficio può accedere **ad alcune banche dati detenute da Enti pubblici quali Camere di Commercio; informazioni detenute dai Centri per l'Impiego (SILER), accesso agli archivi del P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico).**